

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
 SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE
 DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ, FILOSOFIA, STORIA-DAFIST

CORSO DI STUDI IN STORIA

CLASSE DELLE LAUREE IN STORIA (L-42)

Regolamento didattico per l'anno accademico 2017/2018

INDICE

1. Premessa e ambiti di competenza

2. Requisiti di ammissione.

3. Modalità di verifica

3.1. Verifica delle competenze acquisite

3.2. Modalità di verifica per gli studenti detenuti.

3.3. Modalità di verifica per gli studenti diversamente abili

3.4. Modalità di verifica per gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero

3.5. Presentazione del Piano di Studi

3.6. Debiti formativi aggiuntivi

4. Passaggi e riconoscimenti di carriera pregressa

5. Attività formative e crediti

6. Descrizione del Corso di Studi

7. Obiettivi formativi

8. Piani di Studio

9. Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

10. Esami e altre verifiche del profitto

10.1. Studenti detenuti

10.2. Studenti diversamente abili

10.3. Prove *in itinere*

11. Riconoscimento di crediti per conoscenze e abilità professionali

12. Mobilità e studi compiuti all'estero

13. Prova finale

13.1. Requisiti e caratteristiche

13.2. Valutazione dell'elaborato finale

13.3. Scadenze e adempimenti

14. Orientamento e tutorato

1. Premessa e ambiti di competenza

Il presente Regolamento, in conformità allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina gli aspetti organizzativi dell'attività didattica del Corso di laurea in Storia, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari. Il Regolamento didattico del Corso di laurea in Storia, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), D.R. n. 581 del 29.07.2013, è deliberato dalla competente struttura didattica a maggioranza dei componenti e sottoposto all'approvazione del Consiglio del Dipartimento di riferimento e dei Consigli degli eventuali Dipartimenti associati, sentita la Scuola. I termini in uso

nel presente regolamento sono conformi alle definizioni riportate all'art. 1 del succitato Regolamento didattico di Ateneo.

2. Requisiti di ammissione

L'ammissione al corso di laurea triennale in Storia è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Corso di laurea.

3. Modalità di verifica

3.1. Verifica delle competenze acquisite

Requisito necessario di accesso al Corso di laurea in Storia è la conoscenza generale della storia dall'antichità all'età contemporanea e della lingua italiana letteraria, a un livello che consenta agli studenti di seguire proficuamente le lezioni del Corso di laurea.

L'accesso al Corso di laurea in Storia prevede la verifica delle competenze acquisite nella precedente carriera di studi attraverso due prove di comprensione e di inquadramento di un breve testo di argomento storico. La prima prova si svolge, per iscritto, su un brano in italiano; la seconda, orale, su un brano scritto in una lingua straniera non nativa dello studente e a sua scelta tra: francese, inglese, russo, tedesco, spagnolo. I docenti di riferimento per la prova scritta sono i componenti della commissione prove d'accesso e recupero debiti, i proff. Arecco, Benente, Borghi, Calcagno. I docenti di riferimento per la prova orale (di lingua) sono i proff. Arecco (inglese), Borghi (tedesco ed eventuali altre lingue), Calcagno (francese), Natalizi (russo), Vangelista (spagnolo). Il calendario delle prove è pubblicato al sito del Corso di Studi. Tutto il materiale necessario sarà fornito dai docenti al momento della prova. Per questa verifica non è prevista una specifica bibliografia: gli studenti faranno riferimento ai testi utilizzati nella loro carriera pregressa.

3.2. Modalità di verifica per gli studenti detenuti.

Le modalità delle prove di accesso per gli studenti detenuti sono stabilite direttamente dal Polo Universitario Carcerario (PUC), che fa capo al Magnifico Rettore.

3.3. Modalità di verifica per gli studenti diversamente abili.

Agli studenti diversamente abili o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi dell'effettuazione delle prove scritte e orali, con l'eventuale presenza, se richiesta, di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione, in relazione al grado e alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con gli ausili loro necessari.

L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato ove istituito.

3.4. Modalità di verifica per gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero.

Tutti gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero saranno sottoposti ad una specifica prova di conoscenza della lingua italiana. Il mancato superamento comporta l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.

3.5. Presentazione del Piano di Studi.

La presentazione del piano di studi è possibile solo dopo che sia avvenuta e certificata la prova di accesso in lingua italiana, anche nel caso di esito negativo. La prova in lingua straniera è a disposizione durante tutto l'Anno Accademico, negli orari di ricevimento dei docenti.

3.6. Debiti formativi aggiuntivi

Gli eventuali debiti formativi aggiuntivi derivanti da carenze delle conoscenze di base saranno colmati entro il primo anno di corso con attività tutoriali e corsi di recupero organizzati dallo stesso Corso di laurea, da frequentare obbligatoriamente durante il primo anno di iscrizione. Alla fase di recupero seguirà un'ulteriore prova di accertamento, che verrà sostenuta nella data indicata nell'Albo informatico (sezione della Scuola, DAFIST, Corso di laurea Storia), solitamente nel mese di giugno. L'assolvimento di tali obblighi è la condizione necessaria per l'iscrizione al secondo anno di corso.

4. Passaggi e riconoscimenti di carriera pregressa

Gli studenti che, volendo iscriversi al Corso di Storia, intendessero fare domanda di riconoscimento di un precedente percorso di studi universitario, devono seguire questa procedura:

- iscriversi al Corso di Laurea in Storia
- presentare, tassativamente entro 15 giorni dall'iscrizione, la domanda di riconoscimento di eventuali carriere universitarie pregresse. La domanda può essere fatta *on line*, oppure presso gli uffici della Segreteria Studenti (via Balbi 4, atrio).
- solo dopo questa procedura la Commissione passaggi e riconoscimenti preparerà una proposta di delibera, che verrà presentata al Consiglio di Corso di studi dal referente della commissione (attualmente il prof. Natalizi). La proposta di delibera dovrà tener conto di questo Regolamento e del Manifesto degli Studi. Il Consiglio di Corso di Laurea ha la facoltà, dopo adeguata valutazione, di approvare o di respingere la proposta di delibera.
- Se la proposta del referente sarà approvata dal Consiglio di Corso di Studi, la coordinatrice la inolterà agli Uffici competenti, che provvederanno a caricarla *on line* sulla carriera dello studente.
- In assenza dell'iscrizione al Corso di Laurea, i componenti della commissione passaggi e riconoscimenti non sono tenuti a dare pareri preventivi o consuntivi.

5. Attività formative e crediti

Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, stages, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Corso di laurea, che assicurino competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerente con le tematiche del Corso stesso.

Per le informazioni sui crediti formativi universitari, di cui all'Art 1, comma 1, lettera h, del Regolamento didattico di Ateneo, Parte generale, si rimanda al Manifesto degli Studi (*Informazioni generali*).

Il Corso non prevede un numero minimo di crediti acquisibile in tempi determinati da studenti iscritti a tempo parziale.

Nel rispetto del DM 270/2004 il numero delle verifiche relative alle attività didattiche non supera il numero di venti.

La frazione dell'impegno orario complessivo di cui all'art. 18, comma 1, lettera c) del Regolamento didattico d'Ateneo, riservato allo studio personale, è pari al 76%, esclusi i casi di attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, la durata in ore vengono riportati nella parte speciale del presente regolamento.

6. Descrizione del Corso di Studi

Il Corso di laurea in Storia, appartenente alla Classe L-42, ha la durata di 3 anni, è monocratico e comprende le discipline dei periodi antico, medievale, moderno, contemporaneo e delle altre discipline coerenti con l'ordinamento e con gli obiettivi della formazione storica.

Il percorso formativo del Corso di laurea è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'Ordinamento didattico e comprende:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza ;
- c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- d) attività formative affini o integrative rispetto a quelle di base o caratterizzanti anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare ;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, previo superamento prova conoscenza lingua inglese;
- f) attività formative, anche non convenzionali, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio

può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento previsti in applicazione di norme legislative e regolamentari.

7. Obiettivi formativi

Il Corso di Storia ha come obiettivo la formazione di laureati che posseggano una solida conoscenza storica dall'antichità all'età contemporanea, una preparazione di base nelle discipline umanistiche, la padronanza delle metodologie delle scienze storiche e sociali; che abbiano acquisito familiarità con i linguaggi della storiografia, delle scienze antropologiche e geografiche e con l'uso delle fonti e, più in generale, che siano capaci di un approccio multidisciplinare nello sviluppo delle problematiche storiche; che abbiano una visione ampia della storia europea, colta non solo nella sua dinamica interna, ma anche nei suoi risvolti extraeuropei.

A tal fine la conoscenza generale e specifica della storia per ambiti cronologici è inquadrata in un solido impianto di base che include la conoscenza dei lineamenti delle discipline archivistiche e bibliografiche, letterarie, geografiche e antropologiche, fondamentali per acquisire un apparato teorico ed empirico necessario al proseguimento degli studi e alla ricerca, anche in ambiti extrauniversitari.

Il Corso si propone di sviluppare le capacità espressive orali e scritte del laureato e quelle logico-argomentative, nonché di promuovere il senso critico e l'autonomia di giudizio. In questo senso il Corso ha obiettivi allo stesso tempo culturali e professionalizzanti, perché fornisce conoscenze specifiche e promuove competenze e capacità, quali la lettura e l'interpretazione critica di testi e documenti, correlati con il quadro storico che li ha prodotti e rielaborati.

8. Piani di studio

I piani di studio vengono presentati il primo anno, dopo la certificazione dell'avvenuta prova di accesso e vengono ripresentati ogni successivo anno di iscrizione, entro il termine fissato.

I piani di studio conformi all'offerta formativa inserita nella banca ministeriale corrispondono ai requisiti di approvazione e pertanto vengono approvati automaticamente. Lo studente può presentare un piano di studio individuale, purché coerente con il progetto culturale e adeguato agli obiettivi formativi e ai contenuti specifici del corso di laurea.

Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, Parte generale, art. 27, comma 3, i piani di studio sono approvati dal Consiglio del Corso di laurea; il piano di studio non aderente al curriculum inserito nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa, ma conforme all'ordinamento didattico, ovvero articolato su una durata più breve rispetto a quella normale, è approvato sia dal Consiglio di Corso di laurea, sia dal Consiglio di Dipartimento. Non possono essere approvati piani di studio difforni dall'ordinamento didattico.

9. Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

La frequenza, sebbene vivamente consigliata, non è obbligatoria e non può in alcun modo costituire elemento di discriminazione, soprattutto per gli studenti diversamente abili, lavoratori e detenuti. Il corso di laurea struttura le sue attività didattiche tramite lezioni, seminari e laboratori per sviluppare la capacità di argomentazione e di giudizio degli studenti ed eventuali attività propedeutiche e stages, svolti soprattutto in vista degli sbocchi professionalizzanti. Qualora le esigenze didattiche lo richiedano, anche al fine di favorire l'interdisciplinarietà, sono possibili corsi integrati. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli svolti da docenti diversi, anche di settori differenti, deve essere individuato tra loro il docente responsabile dell'insegnamento al quale compete, d'intesa con gli altri docenti interessati, il coordinamento delle modalità di verifica del profitto e delle relative registrazioni con un'unica commissione e un'unica prova d'esame. Per verificare il progressivo conseguimento dei risultati di apprendimento attesi, i docenti possono prevedere prove intermedie scritte e orali della preparazione degli studenti. L'ottenimento da parte dello studente dei crediti stabiliti per ciascun insegnamento è subordinata al superamento delle relative prove d'esame che danno luogo a votazione in trentesimi, ai sensi della normativa d'Ateneo e di Facoltà. Nessun insegnamento ufficiale può dar luogo all'acquisizione di meno di 6 crediti. L'apprendimento delle competenze e delle professionalità da parte degli studenti è computato in crediti formativi, corrispondenti a 25 ore di lavoro, compreso lo studio individuale, per ogni credito.

Gli insegnamenti possono essere attivati direttamente o mutuati dagli altri corsi di laurea del Dipartimento e dell'Ateneo, nonché, sulla base di specifici accordi, di altri Atenei. Ciascun insegnamento ufficiale, strutturato in modo da assolvere lo svolgimento degli obiettivi formativi ad esso assegnati comprende di norma: a) trattazione di elementi introduttivi riguardanti i caratteri e i temi peculiari dell'insegnamento; b) opportune forme di approfondimento in relazione ai principali aspetti della materia e esame più dettagliato di singole tematiche e questioni; c) eventuali esercitazioni e seminari diretti ad approfondire le conoscenze acquisite in relazione ai due punti precedenti.

Il Corso di laurea favorisce anche seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto saperi e metodologie.

L'orario delle lezioni, le date e gli orari degli esami e delle prove finali, stabiliti dal Coordinatore del Corso di studio, fatta salva la funzione di coordinamento e di raccordo del Dipartimento e della Scuola, sentiti i docenti e la Commissione Paritetica, sono consultabili sull'albo informatico, sezione della Scuola. Per i periodi di svolgimento delle attività didattiche, degli esami, della sospensione delle lezioni durante le sessioni d'esame, per il numero degli appelli d'esame, l'intervallo minimo tra due appelli successivi e per eventuali appelli durante il periodo delle lezioni

secondo quanto stabilito all'art. 28 del Regolamento Didattico di Ateneo, Parte generale, si rimanda al Manifesto degli Studi (*Informazioni generali*).

10. Esami e altre verifiche del profitto

Le verifiche del profitto degli studenti avverranno al termine dello svolgimento di ogni attività formativa, senza un limite massimo entro il quale la verifica debba essere superata, secondo modalità stabilite dai singoli docenti.

Le commissioni di esame dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto; può essere concessa all'unanimità la lode. L'esame è superato se lo studente ha ottenuto una valutazione pari o superiore a diciotto punti. L'esito dell'esame è verbalizzato, con la votazione conseguita, seduta stante.

Le prove orali sono pubbliche. Qualora l'esame si concluda con una prova finale non orale, le modalità per la trasmissione dell'esito della prova, la visione e discussione dell'elaborato con il docente e la registrazione d'ufficio sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per gli studenti. L'esame fallito, a seguito del quale lo studente sia stato respinto, può essere ripetuto almeno due volte negli appelli previsti nel corso dello stesso anno accademico.

Nel caso di non superamento, l'espressione "respinto" viene riportata soltanto sul verbale di esame. Qualora lo studente si ritiri dalla prova, l'esito dell'esame è registrato solo sul verbale, a fini statistici, con l'espressione "ritirato", e l'esito della prova non risulta sugli atti della carriera dello studente. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione. In caso di verbalizzazione telematica è richiesta la sottoscrizione del solo presidente della Commissione o, in caso di indisponibilità, di un componente supplente, che attesti la regolarità del procedimento e la partecipazione allo stesso degli altri membri della Commissione, nominativamente indicati.

Le Commissioni di esame di profitto, per le attività didattiche semplici, sono presiedute dal docente responsabile dell'insegnamento e composte da almeno un altro docente con l'eventuale aggiunta di un cultore della materia, individuato dal Corso di Laurea, in possesso di idonei requisiti scientifici, didattici e professionali (tali requisiti si possono presumere posseduti dai docenti universitari a riposo); per gli insegnamenti impartiti da più docenti, la commissione è formata da tutti i docenti che hanno contribuito allo svolgimento del corso.

10.1. Studenti detenuti

Gli studenti detenuti sostengono gli esami in appelli loro dedicati nell'arco temporale delle sessioni indicate dal Manifesto degli Studi e rispettando la logistica concordata dal nostro Ateneo con la Casa Circondariale di appartenenza.

10.2. Studenti diversamente abili

Agli studenti diversamente abili e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi dell'effettuazione delle prove scritte e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado e alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, Parte generale, Art. 29, comma 4:

“L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il trattamento individualizzato in favore degli studenti disabili e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento è consentito per il superamento degli esami previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio e del servizio di tutorato ove istituito”.

10.3. Prove *in itinere*

È demandata ai docenti la facoltà di effettuare prove scritte *in itinere* che possono diventare un importante elemento di valutazione delle diverse fasi di apprendimento della disciplina. Il Consiglio del Corso di Studi in Storia invita i docenti affinché questa pratica sia attuata per gli insegnamenti da 9 e da 12 CFU.

11. Riconoscimento di crediti per conoscenze e abilità professionali

Il numero massimo di crediti formativi riconoscibili per le conoscenze e abilità professionali, certificate individualmente, nonché per le altre conoscenze e abilità maturate durante la laurea triennale, ai sensi della normativa vigente in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del D.M. 270/2004, è fissato a 6, di cui 3 per altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e 3 per tirocini e stages. I crediti sono acquisibili attraverso queste diverse possibilità: ulteriori conoscenze linguistiche certificate da enti o istituzioni ufficialmente riconosciute a livello europeo; prova di abilità informatica; partecipazione a stages o tirocini presso istituzioni pubbliche e private (1 cfu ogni 25 ore di stage o tirocinio); partecipazioni a laboratori e seminari; periodo di studio all'estero presso sedi universitarie (per l'intero periodo previsto, massimo 3 cfu); partecipazione a viaggi di istruzione e/o convegni scientifici, attestata da un docente; partecipazione a corsi ed attività professionalizzanti debitamente certificata. Tali attività, se approvate dall'apposita commissione sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio del corso di studi, permetteranno l'acquisizione di 1 cfu per ogni 25 ore di attività svolta. Lo studente che chiede il riconoscimento di crediti per altre attività deve produrre, almeno due mesi prima della discussione della prova finale, la documentazione da cui risulti: l'attestazione dell'attività svolta e/o della competenza acquisita; la durata, espressa in ore, dell'attività stessa. Una commissione di docenti

nominata dal Corso di studi valuterà la congruenza e la corrispondenza in crediti dell'attività formativa certificata.

12. Mobilità e studi compiuti all'estero

Il Corso di studi promuove e incoraggia, anche con il riconoscimento nell'ambito dei crediti altri, la mobilità degli studenti per la durata di almeno tre mesi. Gli studenti interessati sono tenuti a richiedere al Consiglio di Corso di studi l'approvazione dell'*e-learning* o del *training agreement*, in merito si valuterà la congruità complessiva delle attività proposte con gli obiettivi formativi del Corso di studi. A tal fine allo studente è concesso di presentare un piano di studio individuale, ovvero senza la precisa corrispondenza delle singole attività formative. La presentazione del piano di studio potrà avvenire anche in deroga al termine ordinario.

13. Prova finale

13.1. Requisiti e caratteristiche

La prova finale consiste nell'elaborazione e nella discussione di un testo scritto dal candidato, previo il superamento di una prova di conoscenza di una lingua straniera europea. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito i 180 cfu previsti dall'Ordinamento, comprensivi di quelli relativi alla prova finale (7 cfu) e alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano (2 cfu). La durata normale del corso di laurea è di tre anni, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto, ove previsto dalle norme vigenti.

L'elaborato da presentare alla prova finale deve essere redatto sotto la guida di un referente, su un argomento scelto nell'ambito di uno dei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento del CdS e nel quale lo studente abbia conseguito crediti. Eventuali eccezioni saranno valutate dal Consiglio di Dipartimento.

L'elaborato finale deve comportare di norma l'analisi, il commento, l'eventuale traduzione e l'inquadramento - secondo le metodologie proprie del settore disciplinare di riferimento - di fonti, testi storico-documentari o storiografici, inerenti ad una delle discipline presenti nel curriculum. La lunghezza complessiva dell'elaborato sarà indicativamente tra le 30 e le 60 cartelle (la cartella è di 2.000 battute word, spazi inclusi). Il docente referente e lo studente potranno concordare, in casi specifici, una diversa ampiezza dell'elaborato. Le norme per la stesura dell'elaborato finale, disposte dal Consiglio del Corso di Studi, sono pubblicate al sito del medesimo.

13.2. Valutazione dell'elaborato finale

La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente. Le commissioni per il conferimento del titolo sono formate da almeno cinque componenti, compreso il presidente, più un membro supplente, e fatta salva la funzione di coordinamento e di raccordo del Dipartimento e della Scuola. La maggioranza dei componenti deve essere costituita da professori di ruolo e ricercatori.

Le commissioni dispongono di 110 punti e, qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore ai sessantasei punti. Le prove finali per il conferimento del titolo sono pubbliche.

La partecipazione alle Commissioni di Laurea è parte integrante dei doveri didattici dei docenti e non è concesso sottrarsi a tale dovere senza ragioni gravi e motivate per iscritto.

13.3. Scadenze e adempimenti

Per le modalità, le scadenze degli adempimenti e il calendario delle sedute di laurea si rimanda all'Albo informatico, sezione della Scuola.

14. Orientamento e tutorato

Le attività di orientamento sono svolte dal servizio di tutorato, istituito dalla Scuola e dal Dipartimento, per ogni corso di studio. A tale servizio si fa riferimento anche per gli studenti tutores dei singoli corsi di laurea.

Il Corso di laurea prevede un docente tutor ogni 50 studenti immatricolati, designato dal Consiglio di Corso di laurea. I nominativi dei docenti tutores, nonché gli orari di ricevimento, diversi da quelli riservati agli studenti e ai laureandi, sono reperibili nell'Albo informatico, sezione della Scuola, DAFIST.

